

## **CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.06.2019**

### **Interventi dei Sigg. consiglieri**

**Modifica n. 21 del P.R.G.C. vigente non costituente variante di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera c) ed a) L.R. n. 56/77 e s.m.i..**

Presidente

Passiamo al punto 9: Modifica n. 21 del P.R.G.C. vigente non costituente variante del P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera c) ed a) L.R. n. 56/77 e s.m.i.. Assessore Fiora, prego.

Assessore Fiora

Grazie presidente. Come si evince già dal titolo questa non è una variante del piano regolatore perché è una procedura consentita fin dalla nascita della Legge Regionale 56 nell'ormai lontano 1977; è la prima fase di vita della Legge, era rubricata al VI comma sempre di questo articolo 17 e prevedeva un controllo finale da parte della Regione. Successivamente questo controllo è stato tolto, quindi è stata lasciata la responsabilità piena in capo al Comune sull'applicazione corretta di quanto consentito dall'art. 17 comma 12, che ricordo appunto non è una variazione di piano regolatore perché ci sono proprio le modificazioni che non costituiscono variante, e le lettere a) e c) che sono richiamate all'interno della deliberazione, la lettera a), leggo velocemente dalla Legge, "è la correzione di errori materiali nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio"; e la lettera c) che è stata appunto richiesta dalle persone che stanno portando avanti questo piano di recupero sono gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo. Questo vuol dire semplicemente che si possono fare, senza che costituisca variante al piano regolatore, delle limitate o piccole modificazioni ai perimetri delle aree. Questo per quale motivo è stato richiesto? Principalmente per un problema cartografico del nostro piano regolatore che non è su base catastale e quindi chiaramente ogni qualvolta occorre disegnare qualcosa andando dietro alle linee tratteggiate al piano si rischia inevitabilmente di finire

nel cortile del vicino, e quindi chiaramente i proponenti di questo piano di recupero hanno chiesto una piccola rettifica di questa perimetrazione, chiaramente per rendere il piano di recupero attuabile all'interno del compendio di loro proprietà. Faccio presente che come è stato anche illustrato fra l'altro due volte in commissione, perché questa deliberazione ha avuto due passaggi, sul secondo spiegherò poi più avanti per quale motivo, queste modificazioni servono proprio per attivare la prima parte del piano di recupero che era un iter molto, molto lungo, nel senso che il piano di recupero dovrà poi essere sottoposto alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 bis della Legge 56/1977 che ho appena citato, perché ogni qualvolta si fanno degli interventi nelle aree del centro storico o in aree limitrofe, questa commissione entra in merito agli aspetti di finitura, di materiali architettonici e quant'altro e quindi può chiedere tutta una serie di integrazioni progettuali alle quali sia il privato che il Comune si dovranno poi adeguare, nel senso che se il privato porterà poi un progetto che non è coerente con quanto richiesto dalla Regione Piemonte il Comune non potrà rilasciare il titolo abilitativo quindi il permesso di costruire. Quindi con questa deliberazione come stavo appunto dicendo stiamo correggendo il perimetro di questo piano di recupero, che però questa correzione di perimetro ci consente anche di fare una più precisa delimitazione di un'area destinata a servizi pubblici dal piano regolatore, servizi pubblici per attrezzature di interesse comune che è prevista in dismissione dal piano recupero per la realizzazione di un parcheggio ad uso esclusivo della R.S.A. San Giuseppe e che consentirà anche un miglior accesso verso la residenza San Giuseppe per esempio per i mezzi di soccorso che potranno avere un migliore accesso rispetto a quello attuale. Chiaramente da qui non possono accedere perché su quell'area in questo momento insistono dei fabbricati. Stavo dicendo prima che questa deliberazione è stata portata per due volte all'attenzione dell'apposita commissione territorio perché ci siamo accorti, nonostante le norme non lo prevedessero, e cioè faccio riferimento alle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale che è entrato in vigore il 20 ottobre 2017 dopo l'intesa fra la Regione Piemonte e il Ministero. Ricordo, e l'ho già detto alcune volte qui in sala consiglio, che il Piano Paesaggistico Regionale prevale su tutta la strumentazione urbanistica in questo momento vigente, sia

a scala comunale che a scala Metropolitana che a scala regionale, per esempio prevale anche sul Piano Territoriale Regionale. Ora dato che gli artt. 45 e 46 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale descrivono come occorre fare per adeguarsi al Piano Paesaggistico stesso, ma essendo questa una variante non variante al piano regolatore non occorre fare da parte nostra almeno nessuna valutazione. La Regione però con uno degli ultimi atti ha approvato nei mesi scorsi il regolamento regionale per l'attuazione del Piano Paesaggistico, dove all'interno di un articolo che si chiama regime transitorio, sono andati a scrivere questa bella frase che vi leggo. Comma 9: "le modifiche al piano regolatore non costituenti variazioni ai sensi dell'art. 17 comma 12 della Legge 56, garantiscono il rispetto del P.P.R." e fin qui siamo tutti d'accordo perché nessun Comune andrebbe mai ad adottare, questo è un commento mio ovviamente, una modificazione variante non variante al piano regolatore in contrasto con il Piano Paesaggistico Regionale, però visto che la Regione non si fida che deve essere dimostrato attraverso una specifica relazione adeguatamente motivata allegata alla deliberazione del Consiglio Comunale che ne assume le modifiche, e quindi abbiamo dovuto redigere questa relazione con gli uffici, ovviamente con qualche difficoltà perché andare a trasporre un piano che può essere al massimo letto in una scala 1:15.000, andarlo a trasporre su una scala 1:1.000 - 1:500 vi sono gli interventi all'interno del piano regolatore, diventa abbastanza difficile perché sta dentro a queste macchie che vi ho fatto vedere in commissione e l'unica cosa che dice è che qui si tratta di morfologie insediate di tipo 2, e le morfologie insediative di tipo 2 sono semplicemente i tessuti urbani consolidati dei centri minori prevalentemente nel centro in zone densamente costruite. Non ci sono prescrizioni di alcun genere, i due articoli del Piano Paesaggistico con il quale dobbiamo fare riferimento è l'art. 24: centri e nuclei storici e l'art. 35 che è quello delle aree urbane consolidate. Quindi abbiamo fatto diligentemente il compito come ci ha detto la Regione, tra l'altro con una circolare, quindi sarebbe opinabile perché una circolare non può andare a superare le norme del Piano Paesaggistico approvato col Ministero che nulla dicono in proposito su questo. Però noi abbiamo fatto il compito come richiesto dalla Regione, non è emersa nessuna forma di contrasto rispetto ai contenuti del P.P.R. con i contenuti di questa deliberazione.

Io avrei finito, grazie.

Presidente

Grazie assessore Fiora. Interventi al riguardo? Consigliere Guglielmi, prego.

Consigliere Guglielmi

Grazie Presidente. Anche questa delibera è stata trattata come giustamente ha detto Fiora in un duplice passaggio perché ci si è accorti di questa necessità in più. Il voto da parte della maggioranza sarà favorevole. Si tratta di una variante non variante dove giustamente diceva già Fiora si vanno a modificare i perimetri, di vanno a fare correzioni di refusi e in sostanza la delibera verrà votata favorevolmente. Grazie.

Presidente

Grazie consigliere Guglielmi. Altri interventi? Nessuno.

Procediamo. Prendiamo atto dell'ulteriore aggravio di burocrazia inserita nel Piano Paesaggistico di una variante non variante di cui ne sono state fatte negli anni a decine senza doverle sottoporle al Piano Paesaggistico Regionale. Procediamo e mettiamo in votazione il punto 9: Modifica n. 21 del P.R.G.C. vigente non costituente variante di P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettere c) e a) L.R. 56 del '77 e successive modifiche e integrazioni.

Favorevoli ... 10

Astenuti ... 0

Contrari ... 5 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Suriani, Veneziano)

La delibera è stata votata.